



SUMMER SCHOOL ProMIS

Edizione 6 – Anno 2026

“Equità e integrazione nei sistemi di salute pubblica. Dalle politiche europee all’implementazione territoriale: strumenti, pratiche e approcci integrati tra ricerca, comunicazione e apprendimento collaborativo”

30 GIUGNO e 1-2 LUGLIO
NAPOLI



Alessandro Boca
PCM - DPCOE



Cofinanziato
dall'Unione Europea



Ministero della Salute

Programma Nazionale Equità nella Salute - PNES 2021-2027
Progetto “La workforce al centro del rafforzamento dei servizi sanitari” - CUP I75E22000590006





[...]

La strategia sostenuta dall'Accordo di partenariato 2021-2027, anche in coerenza con le Raccomandazioni specifiche del semestre europeo, indirizza i fondi disponibili affinché si realizzino interventi rivolti al conseguimento congiunto dei traguardi fissati in sede europea per un'economia climaticamente neutra (Green Deal europeo) e per una società giusta e inclusiva (Social Pillar europeo) nel più ampio contesto di adesione all'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile e in coerenza con le Strategie nazionali e regionali di Sviluppo sostenibile.

*In questa cornice, l'intervento è diretto a contribuire alla necessaria trasformazione verso modelli produttivi totalmente sostenibili e l'utilizzo diffuso delle tecnologie digitali (transizione verde e digitale) in coerenza e a sostegno agli **obiettivi di coesione ed equità economica, sociale e territoriale**.*

[...]

30.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 231/159

REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2021

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177, l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che, al fine di rafforzare la propria coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che rivolga un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Tali regioni beneficiano in modo particolare della politica di coesione. L'articolo 175 TFUE impone all'Unione di appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», il Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti. L'articolo 322 TFUE costituisce la base per adottare le regole finanziarie che stabiliscono le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti, oltre che il controllo della responsabilità degli agenti finanziari.
- (2) Per promuovere ulteriormente l'attuazione coordinata e armonizzata dei fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund — JTF), e le misure finanziate in regime di gestione concorrente del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), del Fondo Asilo e migrazione (AMIF), del Fondo Sicurezza interna (ISF) e dello Strumento di sostegno finanziario per la politica di gestione delle frontiere e i visti (BMVI), dovrebbero essere stabilite regole finanziarie in base all'articolo 322 TFUE per tutti questi fondi (collettivamente, «fondi»), specificando chiaramente l'ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti. È inoltre opportuno stabilire disposizioni comuni in base all'articolo 177 TFUE in merito alle regole strategiche specifiche per FESR, FSE+, Fondo di coesione, JTF e FEAMPA.

⁽¹⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 83.

⁽²⁾ GU C 86 del 7.3.2019, pag. 41.

⁽³⁾ GU C 17 del 14.1.2019, pag. 1.

⁽⁴⁾ Posizione del Parlamento europeo, del 27 marzo 2019 (GU C 108 del 26.3.2021, pag. 638) e posizione del Consiglio in prima lettura del 27 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 24 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

Articolo 9

Principi orizzontali

1. In sede di attuazione dei fondi, gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione dei programmi.
3. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza, rendicontazione e valutazione dei programmi. In particolare, in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi si tiene conto dell'accessibilità per le persone con disabilità.
4. Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo».

Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti nel pieno rispetto dell'*acquis* ambientale dell'Unione.

7.6.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/1

VERSIONE CONSOLIDATA

DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

E

DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO

DELL'UNIONE EUROPEA

(2016/C 202/01)

TITOLO XVIII

COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

Articolo 174

(ex articolo 158 del TCE)

Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.

In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite.

Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

30.6.2021 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 231/21

**REGOLAMENTO (UE) 2021/1057 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2021
che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, lettera d), l'articolo 149, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 164, l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 novembre 2017 il pilastro europeo dei diritti sociali («pilastro») è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione quale risposta alle sfide sociali che investono l'Europa. I 20 principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. I 20 principi del pilastro dovrebbero orientare le azioni nell'ambito del Fondo sociale europeo Plus («FSE+»). Per contribuire all'attuazione del pilastro, il FSE+ dovrebbe sostenere gli investimenti in persone e sistemi nei settori di intervento dell'occupazione, dell'istruzione e dell'inclusione sociale, sostenendo in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale conformemente all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (2) A livello dell'Unione il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche («semestre europeo») costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate insieme ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da definire e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere con finanziamenti unionali o nazionali.

Esse dovrebbero inoltre aiutare a utilizzare il finanziamento dell'Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolare dai programmi finanziati dall'Unione a titolo, ove pertinente, del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione, i cui obiettivi specifici e portata del sostegno sono definiti nel regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, del FSE+, del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMP), istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), istituito dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e del programma InvestEU, istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ (programma InvestEU).

⁽¹⁾ GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 245.

⁽²⁾ GU C 86 del 7.3.2019, pag. 84.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 (GU C 411 del 27.11.2020, pag. 324) e posizione del Consiglio in prima lettura del 27 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul Fondo di coesione (cf. pag. 60 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

Articolo 7

Coerenza e concentrazione tematica

4. Gli Stati membri assegnano almeno il 25 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente agli obiettivi specifici per il settore di intervento dell'inclusione sociale stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da h) a l), compresa la promozione dell'integrazione socio-economica di cittadini di paesi terzi.
5. Gli Stati membri assegnano almeno il 3 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per sostenere le persone indigenti nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), o, in casi debitamente giustificati, dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), o di entrambi tali obiettivi specifici.

Le risorse non sono prese in considerazione per la verifica del rispetto delle assegnazioni minime stabilite ai paragrafi 3 e 4.

6. Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a operazioni mirate e a riforme strutturali volte a sostenere l'occupazione giovanile, l'istruzione e la formazione professionale, segnatamente gli apprendistati, e la transizione dalla scuola al lavoro, percorsi che consentano di riprendere l'istruzione o la formazione e i corsi di istruzione della seconda opportunità, in particolare nel contesto dell'attuazione dei programmi nell'ambito della garanzia per i giovani.

Gli Stati membri che presentavano una percentuale media superiore alla media dell'Unione di giovani tra i 15 e i 29 anni che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019 sulla base dei dati Eurostat assegnano almeno il 12,5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2021 al 2027 al sostegno delle riforme strutturali e delle azioni mirate di cui al primo comma.

I PRINCIPALI FONDI STRUTTURALI EUROPEI CHE SOSTENGONO LA POLITICA DI COESIONE

- il **Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR)**, per favorire la crescita economica e occupazionale delle regioni europee e per appianarne disparità e squilibri di sviluppo. Il FESR persegue due obiettivi principali: “Investimenti a favore della Crescita e dell'Occupazione”, finalizzato a rafforzare il mercato del lavoro e le economie regionali, e “Cooperazione territoriale europea” (CTE), volto a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale all'interno dell'Unione
- il **Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+)**, che persegue il conseguimento di livelli elevati ed adeguati di occupazione e una protezione sociale equa ed inclusiva, contribuendo in tal modo alle priorità dell'Unione
- il **Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund – JTF)**, che sostiene i territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso la neutralità climatica e supporta regioni e persone chiamate ad affrontare gli effetti sociali, economici ed ambientali derivanti da tale transizione

PRINCIPALI LINEE DI INTERVENTO DELLA POLITICA DI COESIONE EUROPEA IN ITALIA

Descrizione obiettivo	Dotazione finanziaria totale (euro)	Costo delle operazioni selezionate (euro)	Costo operazioni selezionate (%)
OS1 Un'Europa più intelligente	16.912.298.328	10.897.376.617	64,4%
OS2 Un'Europa più verde	14.620.502.854	7.199.412.299	49,2%
OS3 Un'Europa più connessa	1.978.109.489	967.861.094	48,9%
OS4 Un'Europa più sociale e inclusiva	31.102.387.514	17.016.233.009	54,7%
OS5 Un'Europa più vicina ai cittadini	3.442.585.403	1.413.060.414	41,%
Obiettivo specifico del JTF	1.162.829.433	254.911.313	21,9%
AT Assistenza tecnica	3.625.355.488	2.410.270.262	66,5%
Totale complessivo	72.844.068.509	40.159.125.008	55,1%

Equità nei fondi strutturali e di investimento (FSE+ e FESR)

OS4 Un'Europa più sociale e inclusiva	31.102.387.514	17.016.233.009	54,7%
RSO4.1 - Infrastrutture sociali del mercato del lavoro e promozione dell'economia sociale	24.056.910	9.990.000	41,5%
RSO4.2 - Infrastrutture di istruzione e di formazione	1.383.943.698	313.139.144	22,6%
RSO4.3 - Integrazione delle comunità emarginate, compresi gli alloggi e i servizi sociali	782.885.050	308.835.372	39,4%
RSO4.4 - Integrazione dei cittadini di paesi terzi, compresi gli alloggi e i servizi sociali	6.520.698	7.699.249	118,1%
RSO4.5 - Accesso alle cure sanitarie e sanità di prossimità	995.838.273	911.472.695	91,5%
RSO4.6 - Cultura e turismo sostenibile	382.902.756	132.103.821	34,5%
RSO4.7 - Alloggi sostenibili e a prezzi accessibili	440.970.639	-	0,%
ESO4.1 - Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutti	6.854.689.890	4.447.274.853	64,9%
ESO4.2 - Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro	539.496.877	451.547.545	83,7%
ESO4.3 - Partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere	1.131.311.232	568.157.609	50,2%
ESO4.4 - Adattamento al cambiamento da parte di lavoratori e imprese	1.531.960.106	871.215.281	56,9%
ESO4.5 - Migliorare i sistemi d'istruzione e di formazione	807.526.164	267.658.299	33,1%
ESO4.6 - Istruzione e sistemi di formazione inclusivi e di qualità	5.847.990.585	3.097.618.584	53,%
ESO4.7 - Apprendimento permanente e riorientamento professionale	1.226.969.871	437.852.377	35,7%
ESO4.8 - Inclusione attiva e occupabilità	2.039.812.813	1.100.117.354	53,9%
ESO4.9 - Integrazione dei cittadini di paesi terzi	148.750.010	93.060.729	62,6%
ESO4.10 - Integrare le comunità emarginate come i Rom	37.326.470	3.853.147	10,3%
ESO4.11 - Parità di accesso a servizi sociali e sanitari di qualità	5.243.762.351	3.318.711.095	63,3%
ESO4.12 - Integrazione sociale delle persone a rischio	845.673.123	289.745.410	34,3%
ESO4.13 - Sostegno degli indigenti	830.000.000	386.180.445	46,5%